



04.12.2019

*Redazione*

## Una lezione magistrale

[#autoinganno](#) [#cultura](#) [#giustizia](#) [#pena](#) [#processo\\_penale](#) [#prevenzione](#) [#riforma](#) [#società](#)



“

**Nessuna prova scientifica certa [...] finora suffraga l'efficacia dissuasiva della legge penale; questa efficacia rimane, a tutt'oggi, un'ipotesi di semplice buon senso. È sufficiente o è poco, specie per una società come la nostra tendenzialmente orientata a privilegiare la verità scientifica?**

[...] Proprio perché ancor meno dimostrabile empiricamente rispetto alla prevenzione intimidatrice, la prevenzione generale positiva [...] risulta originale più nello stile concettuale (non di rado, peraltro, fin troppo complicato) che non nel contenuto sostanziale. [...] La prevenzione generale positiva finisce col rivelarsi una teoria di stampo concettualistico-professorale, indifferente alle concrete e drammatiche realtà su cui la giustizia penale è chiamata a incidere: quindi, una teoria idonea forse a mantenere in pace la coscienza degli studiosi chiusi nei recinti accademici, ma inadatta a suggerire riforme profondamente innovative del sistema punitivo.

[...]

Rispetto poi alla specifica situazione italiana, la questione degli scopi della pena non rientra solitamente tra quelle che più tormentano la coscienza professionale non solo dei magistrati dell'accusa (cosa, in qualche misura, scontata), ma anche dei magistrati giudicanti [...].

“

**A ben vedere, nessuna teoria della pena – da quelle plurisecolari a quelle più recenti – riesce a spiegare in maniera appagante ed esaustiva il fenomeno del punire considerato nella molteplicità delle sue forme di manifestazione. Ciò perché la punizione è caratterizzata da una irriducibile eccedenza di significati e scopi [...]. Ed è questa anche la ragione di fondo per cui il senso vero della pena non potrebbe essere una volta e per tutte autoritativamente deciso con un provvedimento legislativo, o cognitivamente stabilito da un qualche studioso in nome di una presunta verità scientifica [...]. Rimane aperto, in ogni caso, un interrogativo: le teorie della pena, oggi, influenzano realmente la sua concreta gestione giudiziaria (e, ancor prima, la sua disciplina legislativa)?**

---

*G. Fiandaca, Prima lezione di diritto penale, Editori Laterza, 2018, pp. 19 ss.*